

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il Dirigente

Allegato 1

Relazione tecnica

L'articolo 1 descrive le finalità della legge prevedendone, al comma 2, il perseguimento attraverso la promozione, la progettazione e/o la realizzazione di interventi da parte della Regione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati o realizzati da questi ultimi con il sostegno della Regione. La disposizione ha carattere generale e non genera oneri finanziari in sé, in quanto gli interventi a cui si fa riferimento sono quelli elencati specificatamente nei Capi II e III della proposta di legge.

L'articolo 2 prevede che la Regione promuove e stipula protocolli di intesa, accordi di programma e altri accordi di collaborazione con le aziende, agenzie regionali, e gli enti controllati della Regione, e che tali protocolli e accordi sono volti a realizzare iniziative e progetti aventi ad oggetto il rafforzamento della prevenzione sociale e alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Tali azioni rientrano tra quelle già previste dalla vigente l.r. 16/2012. Il comma 2 precisa che tali iniziative sono realizzate nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 19.

L'articolo 3 prevede che la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro del Terzo Settore ed operanti nel settore della promozione della cultura della legalità, del contrasto alla criminalità organizzata e del sostegno alle vittime dei reati. Tali azioni rientrano tra quelle già previste dalla vigente l.r. 16/2012. Il comma 2 precisa che la Regione può sostenere la realizzazione di progetti attuati dai soggetti del comma 1, secondo i criteri e le modalità previste nella programmazione di cui all'articolo 19.


L'articolo 4 contiene misure per la diffusione della cultura della legalità e a favore della cittadinanza responsabile, in particolare tra i giovani.

Al comma 1 si prevede che la Regione, promuove e incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche (quali attività integrative, seminari di studio e laboratori, indagini e ricerche proiezioni di film e documentari, incontri e dibattiti) nell'ambito degli interventi e delle politiche regionali di cui alla l.r. 1/2016 (Norme in materia di politiche giovanili). Tali interventi sono dunque realizzati a valere delle risorse di cui alla l.r. 1/2016.

Al comma 2 si dispone che la Regione promuove altresì protocolli di intesa con le amministrazioni, gli organi e le autorità statali ed enti del Terzo settore nel campo della cultura della legalità, del contrasto alla criminalità organizzata e del sostegno alle vittime dei reati.

Il comma 3 prevede che la Regione può aderire a reti e associazioni nazionali promosse da enti locali e da associazioni operanti nel settore della lotta al crimine organizzato e mafioso.

Il comma 4 dispone che l'Assemblea legislativa concorre a realizzare misure per la diffusione della cultura della legalità mediante la valorizzazione di tesi di laurea, la realizzazione di incontri e attività con finalità divulgative e la pubblicazione di materiale in una sezione del sito internet



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il Dirigente

istituzionale. Per quanto riguarda la valorizzazione di tesi di laurea gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione possono essere quantificati in euro 5.000,00 annui.

L'articolo 5 prevede l'istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. La giornata è già stata istituita con l.r. 16 febbraio 2010, n. 11 (Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie) che viene quindi abrogata dalla presente proposta di legge. Le risorse per l'organizzazione della giornata, pari ad euro 10.000 annui, sono già previste alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio regionale di previsione 2024-2026, nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento dell'Assemblea legislativa (cap. 00100). La quantificazione di tali oneri è coerente con le deliberazioni degli anni più recenti dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, cui spetta l'organizzazione, d'intesa con la Giunta regionale, l'organizzazione delle iniziative della Giornata.

L'articolo 6 contiene disposizioni volte alla diffusione della cultura della legalità nel mondo economico, alla promozione della responsabilità sociale delle imprese e del rating di legalità.


Il comma 1 prevede che la Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, promuovendo interventi volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro; a prevenire la diffusione e la proliferazione di fenomeni illegali e a favorire la responsabilità sociale delle imprese e comportamenti eticamente corretti da parte degli operatori economici. La disposizione ha carattere generale, senza effetti finanziari in sé. Il comma 2 prevede che la Regione in particolare:

- promuove iniziative volte a sensibilizzare le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito sociale, attraverso l'adozione di linee guida;
- dà valore ai sistemi di certificazione di qualità delle imprese;
- promuove l'adesione delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di cui all'art. 6 del d.l. 91/2014.

Tali attività possono essere svolte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il comma 3 del medesimo articolo dispone invece che la Regione concorre alla diffusione di principi etici nei comportamenti aziendali, attraverso la previsione nei bandi per la concessione di contributi economici dei sistemi di premialità previsti dal d.m. 20 febbraio 2014, n. 57. La disposizione ha carattere ordinamentale e non genera effetti finanziari.

I commi 4, 5 e 6 prevedono che la Regione promuove il rating di legalità anche nei procedimenti di competenza dei propri enti strumentali, agenzie e società partecipate, attraverso l'emanazione di apposite linee di indirizzo da adottarsi entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio regionale), nonché l'adozione di accordi per la progressiva applicazione del rating di legalità alle imprese con fatturato inferiore ai 2 milioni di euro. Tali disposizioni hanno carattere ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carattere finanziario.



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il Dirigente

Il comma 7 dispone che entro un anno dall'entrata in vigore della legge, gli enti dipendenti e strumentali della Regione, le società controllate e partecipate della Regione adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo (di cui agli art. 6 e 7 del d.lgs. 231/01) volti a garantire lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto della legalità, dell'etica pubblica e della trasparenza.


Il comma 8 specifica in particolare che gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 prevede interventi per la promozione della legalità in materia ambientale. Il comma 1 dispone che nell'attuazione delle politiche di prevenzione dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente la Regione promuove la cultura del contrasto di illeciti e di infiltrazioni criminali, rafforza i controlli di propria competenza nel settore ambientale, con particolare riferimenti alle attività di estrazione fornitura e trasporto di materiali inerti e al trattamento e smaltimento di rifiuti e promuove la conclusioni di protocolli di intesa con le autorità statali e con altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore ambientale. Tali attività rientrano tra le funzioni che la Regione già svolge in materia ambientale. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8 descrive le azioni regionali per la prevenzione di fenomeni dell'usura e dell'estorsione. Il comma 1 precisa che tali azioni sono svolte attraverso la partecipazione della Regione alla Fondazione Umbria contro l'usura di cui alla legge regionale 38/1995 (Partecipazione ed adesione della Regione dell'Umbria alla Fondazione Umbria contro l'usura); pertanto tali attività non generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

I commi 2, 3 e 4 prevedono inoltre che la Regione promuove studi e ricerche in merito ai fenomeni dell'usura e dell'estorsione, nonché monitora e partecipa ad attività di studio sui temi dell'accesso al credito sull'orientamento al consumo da parte delle famiglie. Tali iniziative sono promosse nel rispetto delle disposizioni del Codice per il trattamento dei dati personali ed avvalendosi dell'Agenzia Umbria Ricerche, ai sensi della l.r. n. 30/2000 (che ammontano per il triennio 2024-2026 ad euro 540.000 e che sono destinati sia al funzionamento dell'Agenzia, sia al finanziamento dell'attività di studio e ricerca), senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 9 descrive gli interventi a sostegno delle vittime. Il comma 1 prevede che la Regione mediante specifici strumenti individuati nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, prevede interventi in favore delle vittime dei fenomeni di violenza, dipendenza e sfruttamento connessi al crimine organizzato e mafioso, in armonia con quanto previsto dalla programmazione regionale in materia di sicurezza dei cittadini di cui all'articolo 7 della l.r. 13/2008 (Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini). Agli oneri derivanti dagli interventi di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse già stanziare in favore della l.r. 13/2008, che ammontano, per il triennio 2024-2026, ad euro 165.000,00 annui, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.


Il Dirigente

L'articolo 10 dispone che la Regione può individuare, con proprio atto, misure, requisiti e modalità per l'attribuzione di criteri preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici, a favore di imprese danneggiate per reati di mafia e di criminalità organizzata, purché i fatti delittuosi siano stati accertati in giudizio con sentenza, anche non definitiva, o decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non generano oneri finanziari per il bilancio regionale.

L'articolo 11 prevede che la Regione promuove specifiche azioni formative rivolte ad amministratori, al personale della Regione, delle aziende e agenzie regionali, degli enti controllati dalla Regione e degli enti locali del territorio regionale, al fine di aumentare la capacità di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali realizzati mediante la Scuola umbra di amministrazione pubblica di cui alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica"). Tali interventi rientrano pertanto nella programmazione annuale delle attività di formazione da affidare al Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica che viene approvata con apposite deliberazioni della Giunta regionale o da analoghi atti amministrativi degli enti locali. Dall'attuazione di tali disposizioni non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Sono previste inoltre analoghe iniziative, in armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Tali attività di formazione sono già previste ai sensi della normativa statale dalle singole amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri finanziari.

L'articolo 12 prevede l'obbligo per la Regione di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia per fatti verificatisi nel proprio territorio. Trattasi di disposizione a carattere ordinamentale, già presente nella vigente l.r. 16/2012, che non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Il **Capo III** della legge regionale (**articoli 13-16 bis**) contiene disposizioni concernenti gli interventi per la valorizzazione e il riutilizzo di beni e di aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In particolare, l'articolo 13 prevede che la Regione favorisce il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e il rilancio economico delle aziende confiscate, come disciplinato dalla normativa vigente in materia, quali strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà e inclusione sociale. L'articolo 14 dispone che la Regione promuove e intraprende azioni per il mantenimento dei livelli occupazionali nelle imprese sequestrate o confiscate e per favorire la continuità delle attività economiche delle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari, nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia. L'articolo 15 prevede che la Regione, allo scopo di permettere una più agevole interazione tra le attività di specifica competenza, promuove la stipula di un Protocollo d'Intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'articolo 16 prevede infine che la Regione, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.


Il Dirigente

l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Università e Associazioni con documentata esperienza in materia di aziende e beni confiscati iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui dall'articolo 45 del d.lgs. 117/2017, promuove la realizzazione di percorsi di orientamento e formazione per amministratori regionali e degli Enti locali per potenziarne le competenze tecniche in relazione alla materia dei beni confiscati alle mafie. L'articolo 17 contiene una specifica clausola di invarianza finanziaria, per cui tutte le iniziative ed i percorsi di formazione descritti nell'ambito del Capo III della proposta di legge, sono attuati attraverso le misure e con le risorse previste nel Fondo Nazionale dei beni confiscati, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'articolo 18 disciplina l'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e l'illegalità che può essere istituito dalla Commissione d'inchiesta di cui all'articolo 54 dello Statuto regionale, ove istituita sulle materie oggetto della presente legge, o, in sua assenza, dalla Commissione speciale di cui all'articolo 55 dello Statuto regionale, quale strumento di supporto per lo studio dei temi connessi all'incarico della Commissione stessa, con particolare riferimento allo studio dei fenomeni correlati al crimine organizzato e mafioso e la loro incidenza sul territorio regionale. Il comma 10 prevede espressamente che la partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso, né a rimborsi spesa. Le attività svolte dall'osservatorio possono generare oneri a carico del bilancio regionale, la cui copertura finanziaria è prevista dall'articolo 2 della vigente l.r. 30 novembre 2016, n. 15 (Integrazioni della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16) con uno stanziamento massimo di euro 30.000 annui, come trasferimento a favore dell'Assemblea legislativa, senza oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 19 è dedicato alla programmazione. Il comma 1 precisa che l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 4 comma 1, 8 ed 11 avviene nell'ambito delle attività di programmazione della specifica normativa di settore. Per l'attuazione dei restanti interventi, la Giunta regionale adotta il Programma regionale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione. Il Programma ha durata triennale ed individua la programmazione degli interventi di cui alla presente legge, in relazione alle specifiche esigenze emergenti nel territorio nell'ambito delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili, in coerenza con gli atti della programmazione regionale di settore e in armonia con il Programma regionale in materia di sicurezza dei cittadini di cui all'articolo 7 della l.r. 13/2008. Al finanziamento degli interventi sono destinati 30.000,00 annui, liberati dall'abrogazione della l.r. 16/2012, comprensivi dei 5.000 euro annui destinati alla valorizzazione delle borse di studio (art. 4, comma 4) e degli eventuali trasferimenti all'Assemblea legislativa per il finanziamento delle attività dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 18.

Il comma 3 dispone in particolare che il Programma definisce le azioni regionali finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, con l'indicazione delle risorse finanziarie e organizzative a tal fine dedicate e delle strutture regionali responsabili della loro attuazione in quanto individuate in specifici interventi settoriali già in essere.



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il Dirigente

L'articolo 20 esplicita le abrogazioni:

- l.r. 16 febbraio 2010, n. 11 (Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie);
- l.r. 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile);
- l.r. 30 novembre 2016, n. 15 (Integrazioni della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16;
- l.r. 3 agosto 2017, n. 13 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 ottobre 2012, n. 16;
- il comma 3-bis dell'articolo 11 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 (Disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini).

L'abrogazione di tali norme libera un ammontare complessivo di risorse pari ad euro 40.000 annui (di cui 10.000 annui dalla l.r. 11/2010 e 30.000 annui dalla l.r. 12/2016) che vengono reimpiegate per l'attuazione della presente proposta di legge.

L'articolo 21 contiene la norma finanziaria. Il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, comma 4, e 18 si fa fronte con le risorse già stanziare in favore della l.r. 15/2016, abrogata dalla lett. b) del comma 1 dell'articolo 20 della presente legge, alla Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza, Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione regionale 2024-2026, come trasferimento all'Assemblea legislativa.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 per l'organizzazione della Giornata per le vittime delle mafie e della criminalità organizzata, pari ad euro 10.000,00 annui, si fa fronte nell'ambito delle risorse già stanziare alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale di previsione 2024-2026 (cap. 00100) destinate al funzionamento dell'Assemblea legislativa.

Il comma 3 prevede che all'attuazione della presente legge possono concorrere risorse statali e comunitarie, per quanto compatibili.

Infine, il comma 4 prevede che per gli anni successivi al 2026 si fa fronte con le risorse disponibili quantificate e stanziare annualmente con la legge di bilancio.

L'articolo 22 contiene la clausola valutativa che prevede l'invio di una relazione all'Assemblea legislativa da parte della Giunta regionale relativa all'attuazione della legge. Le attività legate agli adempimenti di cui alla clausola valutativa rientrano tra le attività ordinarie dell'Assemblea e della Giunta regionale e non generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Verificata positivamente, si appone il VISTO, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..

Simonetta Silvestri



SIMONETTA
SILVESTRI
14.10.2024
13:54:39
UTC